

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

**Per la realizzazione del piano di controllo biologico di *Drosophila suzukii*
attraverso l'impiego del parassitoide *Ganaspis brasiliensis*
(ex art. 15 L. 241/90)**

TRA

Regione Lombardia (di seguito anche Regione) - Codice Fiscale 80050050154, in persona del Dirigente della Unità Organizzativa Filieri agroalimentari e zootecniche, competitività e sostenibilità delle imprese, Servizio Fitosanitario Andrea Azzoni, nato a Cremona, il 26 luglio 1964, domiciliato per carica presso la sede di Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, autorizzato ad intervenire al presente atto in forza della d.g.r. XI/6462 del 21/5/2022 ed in esecuzione della d.g.r. n.del

E

Università degli Studi di Milano, C.F. 80012650158, P.I. 03064870151, nella persona del suo Magnifico Rettore Elio Franzini, domiciliato per la carica presso la sede di via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano, munito dei necessari poteri di cui al vigente Statuto dell'Università ex art. 25, operante ai fini del presente atto per mezzo del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente (di seguito anche DeFENS) con sede in Milano, via Celoria 2

Congiuntamente "Le Parti"

PREMESSO CHE:

- Regione Lombardia, ai sensi della Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, con le proprie strutture competenti in materia di agricoltura, è l'autorità competente per lo svolgimento delle funzioni del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito anche Servizio Fitosanitario o SFR);
- la Delibera di Giunta n. 4265 del 08/02/2021 "Approvazione del Piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2021-2023" individua (cap. 6.1 del Piano) tra gli obiettivi primari del SFR la protezione delle coltivazioni e delle risorse naturali prevenendo l'insediamento di nuovi organismi nocivi e contenendo quelli già presenti sul territorio lombardo;
- dal 2011 è stata segnalata in Lombardia la presenza di *Drosophila suzukii* Matsumura (Diptera: Drosophilidae), fitofago di numerose colture agrarie in grado di produrre gravi danni ad alcuni comparti produttivi;

- nel 2021 ha preso avvio il Piano Nazionale dell'attività di contrasto all'organismo nocivo *Drosophila suzukii* attraverso l'impiego di un microimenottero parassitoide alloctono, *Ganaspis brasiliensis*;
- il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente (DeFENS) dell'Università degli Studi di Milano, di seguito DeFENS, con sede in via Celoria, 2 - 20133 Milano, ha partecipato con la Prof.ssa Daniela Lupi allo Studio del rischio relativamente alla "Proposta di immissione del microimenottero *Ganaspis brasiliensis* Ihering, Agente di Controllo Biologico del Moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura)", documento redatto ai sensi del DM 2 aprile 2020 «Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone»;
- il SFR della Lombardia intende aderire al Piano Nazionale di controllo biologico di *D. suzukii* tramite il suo parassitoide *G. brasiliensis* e per tale motivo necessita, come previsto dal citato piano, di un referente scientifico;
- con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare, n. 257 del 6 ottobre 2022 è stata rilasciata l'autorizzazione alla Regione Lombardia per l'immissione in natura della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* (Ihering), quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura);
- DeFENS possiede le competenze scientifiche per supportare il SFR nel ruolo di Referente Scientifico, figura prevista per la partecipazione al succitato Piano nazionale;
- DeFENS ha personale formato e idonee attrezzature per il supporto del personale del SFR nella realizzazione delle attività di monitoraggio obbligatorie previste dal Piano Nazionale di controllo biologico di *D. suzukii* tramite il suo parassitoide *G. brasiliensis*;
- la collaborazione tecnico-scientifica con la D.G. Agricoltura di Regione Lombardia in tema di difesa biologica delle colture permetterà a DeFENS di acquisire conoscenze scientifiche:
 - sul comportamento del parassitoide esotico *G. brasiliensis* nei confronti di *D. suzukii*;
 - sulla effettiva capacità del parassitoide di contrastare le popolazioni di *D. suzukii*;
 - sul comportamento di *G. brasiliensis* nell'ambiente agricolo lombardo;
 - per redigere articoli scientifici relativamente alle strategie di lotta biologica utilizzando agenti di controllo alloctoni e agli impatti delle stesse;

- il DeFENS potrà inoltre collaborare con i tecnici del SFR per l'effettuazione di prove, condividere casistiche derivanti dalle indagini del servizio SFR, collaborare nella realizzazione di pubblicazioni e di elaborati scientifici, accedere al laboratorio con gli studenti per visite didattiche, formazione e per tirocini formativi;
- Regione Lombardia, per il tramite del Servizio Fitosanitario, e DeFENS ritengono che il piano delle attività contenute nel presente accordo rispondano alle esigenze comuni di dare attuazione e disseminazione alle attività svolte in Lombardia per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla protezione delle colture e dell'ambiente dagli organismi nocivi, in particolare da quelli alloctoni;
- le attività oggetto del presente accordo sono funzionali alla riduzione e razionalizzazione dell'impiego dei prodotti fitosanitari utilizzati per il controllo del moscerino dei piccoli frutti, attenuando gli impatti sull'ambiente e sugli astanti derivanti dalla difesa delle piante e hanno carattere di continuità;
- il Servizio Fitosanitario potrà avvalersi in modo diretto di esperti di DeFENS le cui competenze risultino di supporto alle attività di monitoraggio dell'insediamento e della dispersione nell'ambiente del microimenottero alloctono *G. brasiliensis* a seguito del suo rilascio sul territorio regionale lombardo;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- DeFENS è dipartimento dell'Università degli Studi di Milano, ed è pertanto soggetto pubblico;
- le attività oggetto del presente accordo devono intendersi soprattutto come attività ordinarie di servizio per l'intero settore della protezione delle piante e hanno carattere di continuità;
- la supervisione delle attività del personale sarà garantita dalla competente Unità Organizzativa Filiera agroalimentari e zootecniche, competitività e sostenibilità delle imprese, servizio fitosanitario e da UniMi-DeFENS, rispettivamente, secondo le competenze funzionali degli uffici presso i quali tale personale sarà operativo;
- per quanto non espressamente specificato nel presente accordo, si fa riferimento alle vigenti norme contrattuali del personale operante nelle rispettive Amministrazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e finalità

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Il presente accordo di collaborazione, tra Regione Lombardia - Servizio Fitosanitario Regionale e Università degli Studi di Milano Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente, è finalizzato alla realizzazione di attività condivise riferite ai rispettivi compiti istituzionali in materia di interventi di lotta biologica in ambito entomologico ed eventuale divulgazione in ambito universitario a fini didattici dei dati acquisiti nello svolgimento delle attività dedotte nel presente accordo.

Ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come di seguito individuati, si impegnano vicendevolmente:

- al conseguimento del comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo la cooperazione necessaria per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse;
- a fornire a livello istituzionale ogni ausilio necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo;
- a garantire l'elevato livello qualitativo delle risorse professionali coinvolte;
- a dare piena attuazione, nella realizzazione delle attività, alle disposizioni nazionali e comunitari di riferimento.

Art. 2 - Attività ed impegni reciproci

1. Regione Lombardia - Servizio Fitosanitario e DeFENS intendono collaborare per l'attuazione di un piano delle attività diretto alla migliore attuazione sul territorio regionale del Piano Nazionale di controllo biologico di *Drosophila suzukii* tramite l'ACB *Ganaspis brasiliensis*.
2. Regione Lombardia provvede a:
 - a) programmare e coordinare le attività e le azioni necessarie alla redazione del succitato Piano Nazionale, in primis inoltrando la richiesta ufficiale al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per ottenere l'autorizzazione al rilascio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4.;

- b) garantire i rapporti con il Servizio Fitosanitario Centrale, gli altri Servizi Fitosanitari ed il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale appositamente istituito per l'attuazione del Piano Nazionale di cui sopra;
 - c) definire la programmazione annuale per l'attuazione a livello regionale del piano di rilascio, individuando il numero e la localizzazione dei punti di lancio, nonché definendo i tempi degli stessi;
 - d) reperire i parassitoidi da rilasciare sul territorio regionale, facendosi carico delle relative spese;
 - e) realizzare il piano dei controlli previsti, previsti dal Piano Nazionale e richiesti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine del rilascio dell'autorizzazione ai lanci;
 - f) contribuire ad un rimborso pro quota delle spese sostenute da DeFENS così come disciplinato dal presente accordo.
3. DeFENS provvede a:
- a) fornire supporto tecnico-scientifico a Regione Lombardia in ambito entomologico, con particolare riferimento alla corretta conservazione dei campioni prelevati in sede di controllo e alla classificazione dei parassitoidi che dovessero sfarfallare dagli stessi;
 - b) partecipare agli incontri interregionali o nazionali del Gruppo di Lavoro Tecnico coordinato dal Servizio Fitosanitario Nazionale;
 - c) mettere a disposizione un contributo di co-finanziamento per svolgere le attività di cui al presente accordo.

Art. 3 - Altre attività

Il presente Accordo può prevedere l'estensione della collaborazione tra le parti nel caso in cui se ne presenti la necessità, previo accordo formale e approvazione dei rispettivi organi competenti.

Art. 4 - Durata dell'accordo di collaborazione

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione per il triennio 2023-2025; è possibile una proroga di massimo sei mesi, previa approvazione degli organi competenti delle Parti.

Le parti, al fine di adeguare la durata della collaborazione alle scadenze del succitato Piano Nazionale e/o qualora sussista l'interesse e la convenienza a proseguire la collaborazione, possono disporre espressamente il rinnovo dell'accordo con apposito provvedimento.

Art. 5 - Spese e rendicontazione

Regione Lombardia - Servizio Fitosanitario, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute da DeFENS per l'attuazione delle attività indicate all'articolo 2, comma 3, si impegna a corrispondere pro quota un contributo annuo fino a Euro 10.000,00 per il triennio 2023-2025. Tale importo sarà utilizzato integralmente per il rimborso di spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

Non configurandosi nessun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente atto, nella prospettiva di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un mero rimborso delle spese sostenute e, come tale, escluso dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

I costi e le spese per le attività di competenza di Regione Lombardia restano a carico della stessa.

I costi relativi alle attività del progetto che restano interamente a carico del DeFENS ammontano a complessivi Euro 2.000,00 all'anno a copertura di spese di personale dipendente di ruolo.

Ferma restando la cifra sopra indicata, DeFENS trasmetterà a Regione Lombardia la rendicontazione complessiva delle attività svolte in attuazione del presente Accordo.

Il rimborso delle spese sarà corrisposto ogni anno dalla UO Filieri agroalimentari e zootecniche, competitività e sostenibilità delle imprese, servizio fitosanitario a DeFENS in un'unica soluzione, previa presentazione di formale richiesta di liquidazione da parte di DeFENS all'indirizzo fitosanitario@pec.regione.lombardia.it, corredata da una relazione tecnica finanziaria sulle attività svolte e i risultati ottenuti, nonché dal rendiconto complessivo ed analitico delle spese sostenute mediante documentazione giustificativa, da presentarsi entro il 30 dicembre di ogni annualità dell'Accordo.

Il versamento dovrà avvenire sul conto di Tesoreria dell'Università degli Studi di Milano, presso la Banca d'Italia:

IBAN IT89 E 01000 03245 139300036879

La UO Filieri agroalimentari e zootecniche, competitività e sostenibilità delle imprese, servizio fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi sulla base dei costi sostenuti e della pertinenza tecnico scientifica delle attività realizzate in relazione al presente accordo, provvederà alla liquidazione dell'importo previsto.

Articolo 6 - Comunicazioni e responsabilità

Tutte le comunicazioni previste nel presente accordo devono pervenire per la Regione Lombardia alla Direzione Generale Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi Verdi – Servizio Fitosanitario Regionale – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: fitosanitario@pec.regione.lombardia.it e per DeFENS al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: unimi@postecert.it e p.c. a daniela.lupi@unimi.it

Il responsabile per Regione Lombardia delle attività e del procedimento per il presente accordo sarà il dott. Andrea Azzoni – Dirigente dell'U.O. Filieri agroalimentari e zootecniche, competitività e sostenibilità delle imprese, servizio fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Il responsabile per DeFENS delle attività per il presente accordo sarà la Prof.ssa Daniela Lupi, Professore Associato del DeFENS.

Articolo 7 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e la Regione Lombardia si impegna a corrispondere a Università degli Studi di Milano pro quota l'importo delle spese sostenute e rendicontate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Articolo 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

La proprietà dei risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione e degli elaborati predisposti in attuazione del piano delle attività, nonché i dati e le informazioni raccolte, è riservata alle parti firmatarie e sono rese pubbliche previo accordo tra le parti.

Articolo 9 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. DeFENS si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza.
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che gli eventuali dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione della presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei

dati personali (Reg. UE 2016/679 e Dlgs 196/2003).

ART. 10 - Responsabilità e manleva

1. Le parti sono responsabili della corretta esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
2. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa e alla denuncia di infortunio sul lavoro o malattia professionale del proprio personale, che in virtù del presente accordo potrà recarsi, per prendere parte alle attività, nei locali delle Amministrazioni interessate. Le parti garantiscono la conformità dei luoghi di lavoro alle norme di sicurezza vigenti.
3. DeFENS esonera e solleva Regione dalla responsabilità per danni a cose e persone che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi, inclusi il personale ed i componenti della Giunta, dall'esecuzione di azioni poste in essere nell'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 11 - Definizione delle controversie

Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione, che dovessero insorgere tra Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in bonario componimento.

Qualora la questione oggetto di controversia non sia risolvibile bonariamente, potrà essere adito il foro territorialmente competente.

Art. 12 - Modifiche

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà avvenire di comune accordo tra le parti e in forma scritta e dovrà essere approvata dalla Giunta di Regione Lombardia e dal Consiglio di dipartimento DeFENS.

Articolo 13 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice civile.

Articolo 14 - Spese di bollo e registrazione

Il presente accordo, redatto in originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o

conseguente il presente accordo sono a carico della parte richiedente.
Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo che sarà assolta in
modo virtuale dalla Regione Lombardia ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972,
n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto,

REGIONE LOMBARDIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Rettore

Prof. Elio Maria Franzini

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge